Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente

Legge federale sull'infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 64, 75*a*, 81, 81*a*, 82, 83, 87, 87*a*, 88, 89, 92 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina:

- a. la creazione e l'utilizzazione di un'infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI);
- la creazione, la gestione e lo sviluppo di un'infrastruttura nazionale di interconnessione dei dati sulla mobilità (NADIM) volta a mettere in contatto gli utenti della MODI;
- c. la costituzione e l'organizzazione di un ente dei dati sulla mobilità della Confederazione (EDM), preposto alla creazione, alla gestione e allo sviluppo della NADIM;
- d. la gestione e lo sviluppo di un sistema di riferimento territoriale per la rappresentazione, lo scambio e la connessione di dati sulla mobilità (Rete dei trasporti CH).
- ² La legge si prefigge di consentire l'utilizzazione ottimale di dati sulla mobilità e l'interconnessione di offerte di mobilità in modo da contribuire a un sistema di mobilità efficiente in Svizzera.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

a. dati sulla mobilità: i seguenti dati compresi i rispettivi metadati:

- RS 101
- FF

- 1. geodati: dati georeferenziati riferiti all'infrastruttura di trasporto,
- dati sull'esercizio: dati sulle condizioni di esercizio di un'infrastruttura di trasporto o di un'offerta di mobilità,
- dati sulla distribuzione: dati necessari per la distribuzione di offerte di mobilità,
- dati personali: dati di cui alla legge federale del 25 settembre 2020³ sulla protezione dei dati (LPD) necessari per avvalersi delle funzioni della MODI;
- b. utilizzazione: fornitura, connessione, approntamento, fruizione e scambio di dati sulla mobilità;
- servizio: componente informatico di un sistema IT che rende accessibili, attraverso un'interfaccia, funzionalità della MODI basate su dati sulla mobilità

Art. 3 Campo d'applicazione personale

La presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche nonché ai servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano la MODI.

Sezione 2: Infrastruttura di dati sulla mobilità

Art. 4 MODI

- ¹ La MODI è l'infrastruttura di dati sulla mobilità gestita dalla Confederazione. I dati sulla mobilità stessi fanno parte della MODI.
- ² La MODI è composta in particolare dalla NADIM e dalla Rete dei trasporti CH.
- ³ Il Consiglio federale può prevedere la creazione e la gestione di ulteriori elementi della MODI se l'adempimento dello scopo della presente legge lo esige.

Art. 5 NADIM

- ¹ La NADIM comprende dati sulla mobilità nonché sistemi IT che consentono di utilizzare questi dati in maniera standardizzata e di mettere in contatto gli utenti.
- ² Per partecipare alla NADIM, i fornitori di dati devono rispettare le condizioni quadro stabilite dal Consiglio federale e i requisiti definiti dall'EDM per i dati sulla mobilità e i servizi.

Art. 6 Dati essenziali della NADIM

¹ I fornitori di dati devono fornire un insieme minimo di dati sulla mobilità necessari per il funzionamento della NADIM (dati essenziali).

³ RS **235.1**: FF **2020** 6695

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro per la fornitura dei dati essenziali.

- ³ I dati essenziali sono resi accessibili come dati aperti mediante la NADIM.
- ⁴ Per i dati essenziali che non è possibile rendere accessibili senza un onere aggiuntivo, il Consiglio federale può prescrivere, quale compensazione per la loro fruizione mediante la NADIM, la fornitura di dati sulla mobilità.

Art. 7 Ulteriori dati della NADIM

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro per ulteriori dati sulla mobilità utilizzati mediante la NADIM.

Art. 8 Rete dei trasporti CH

- ¹ La Rete dei trasporti CH è un sistema di riferimento territoriale per la rappresentazione, lo scambio e la connessione di dati sulla mobilità. Comprende i geodati sull'infrastruttura di trasporto della Svizzera e i sistemi IT che ne consentono l'utilizzazione in maniera standardizzata, in particolare mediante la NADIM
- ² Comprende i geodati:
 - a. dell'ente pubblico concernenti le vie di comunicazione;
 - b. di proprietari privati di vie di comunicazione;
 - c. di altri fornitori di dati.
- ³ I Cantoni e i Comuni mettono i geodati aggiornati concernenti le proprie vie di comunicazione a disposizione della Confederazione conformemente alla legge del 5 ottobre 2007⁴ sulla geoinformazione.
- ⁴ La Rete dei trasporti CH è finanziata dalla Confederazione.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina:
 - a. la gestione, lo sviluppo e l'utilizzazione della Rete dei trasporti CH, in particolare le responsabilità e la sovranità sui dati;
 - b. i compiti e le funzioni della Rete dei trasporti CH nell'ambito dell'integrazione e dell'approntamento di geodati e di servizi.
- ⁶ Stabilisce le condizioni quadro per:
 - a. l'insieme minimo di geodati necessari per la gestione della Rete dei trasporti CH;
 - b. i requisiti per i geodati da fornire.

Art. 9 Gestione della MODI

¹ La MODI è gestita secondo i principi seguenti:

4 RS 510.62

- a. tutti i fornitori di dati possono fornire i propri dati alla MODI, purché rispettino le condizioni di cui agli articoli 5–8;
- b. tutti gli utenti godono di pari trattamento;
- c. i dati e i servizi adempiono determinati requisiti di qualità;
- d. è garantita la disponibilità a lungo termine e trasparente dei sistemi nonché l'attualità dei dati e dei servizi;
- e. i processi di gestione della MODI rilevanti per l'attività sono in ogni momento comprensibili e verificabili;
- f. l'architettura di sistema della MODI risponde alle esigenze degli utenti ed è conforme alle regole riconosciute della tecnica;
- g. è garantita la sicurezza dei dati.
- ² Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di qualità e di sicurezza per i dati e i servizi.

Art. 10 Contributi della Confederazione per gli utenti

- ¹ La Confederazione può sostenere finanziariamente il collegamento dei sistemi di utenti privati alla NADIM per due anni dall'entrata in servizio della MODI.
- ² Può concedere a questi utenti contributi a fondo perso d'importo non superiore al 40 per cento dei costi di collegamento. Nel definire i contributi tiene conto della capacità finanziaria degli utenti e dell'utilità dei loro dati.
- ³ Il Consiglio federale disciplina la procedura per la concessione dei contributi.

Art. 11 Valutazione

- ¹ Il Consiglio federale verifica l'adeguatezza, l'attuazione, l'efficacia e l'economicità della MODI la prima volta dopo otto anni d'esercizio e in seguito periodicamente.
- ² Riferisce al Parlamento e propone le misure necessarie.

Sezione 3: Ente dei dati sulla mobilità: forma giuridica e competenze

Art. 12 Forma giuridica e iscrizione nel registro di commercio

- ¹ L'EDM è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.
- ² Si organizza e si gestisce in modo autonomo e tiene una contabilità propria. È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.
- ³ È iscritto nel registro di commercio.
- ⁴ È indipendente e non opera a scopo di lucro.
- ⁵ Ha sede a Berna. Il Consiglio federale ne stabilisce la denominazione.

Art. 13 Compiti

¹ L'EDM si occupa della creazione, della gestione e dello sviluppo della NADIM.

² Ha i compiti seguenti:

- a. coinvolge gli attori interessati, regolarmente e in funzione delle necessità, nella creazione, nella gestione e nello sviluppo della NADIM e svolge un ruolo attivo nel loro coordinamento:
- stabilisce, in collaborazione con gli attori interessati e considerando gli sviluppi internazionali, i requisiti per i dati sulla mobilità e i servizi al fine di garantirne l'interoperabilità; stabilisce in particolare requisiti concernenti gli standard da applicare per i modelli di dati, gli identificatori, le interfacce, la qualità e il processo di fornitura nonché per l'anonimizzazione, l'aggiornamento e la documentazione di questi dati, servizi o interfacce; verifica il rispetto dei requisiti;
- c. stabilisce in collaborazione con gli attori interessati i dati essenziali di cui all'articolo 6 nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale;
- d. integra i dati sulla mobilità e appronta i dati stessi e i servizi;
- e. fornisce assistenza tecnica e specialistica agli utenti.

Art. 14 Altre attività

Il Consiglio federale può assegnare all'EDM, dietro indennità corrisposta dalla Confederazione, altre attività nell'ambito della MODI strettamente connesse con i compiti attribuitigli dalla presente legge, purché non ostacolino l'adempimento di questi ultimi.

Art. 15 Prestazioni commerciali

¹ L'EDM può fornire prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai suoi compiti e alle sue altre attività;
- non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti e lo svolgimento delle sue altre attività:
- c. non ne mettono in dubbio l'indipendenza; e
- d. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
- ² In questo contesto può in particolare fornire consulenze e perizie che richiedono le sue specifiche competenze, a condizione che queste prestazioni non rappresentino una concorrenza per imprese private.
- ³ Per le sue prestazioni commerciali fissa prezzi che coprono almeno i costi e struttura la contabilità aziendale in modo da documentare spese e ricavi delle singole prestazioni. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.
- ⁴ Per quanto riguarda le prestazioni commerciali l'EDM sottostà alle stesse norme applicabili agli offerenti privati.

Art. 16 Cooperazione nazionale e internazionale

- ¹ Per adempiere i suoi compiti l'EDM coopera con gli organismi competenti in Svizzera e in altri Stati e ai fini dell'interoperabilità nazionale e internazionale promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la standardizzazione nel settore dei dati sulla mobilità.
- ² Il Consiglio federale può incaricare l'EDM di rappresentare la Confederazione presso organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali per questioni relative al settore dei dati sulla mobilità.

Art. 17 Facoltà di disporre

- ¹ Se i fornitori di dati non ottemperano agli obblighi loro imposti dagli articoli 5–7, l'EDM può esigere i dati o disporre l'esclusione dei fornitori dall'utilizzazione dei sistemi che gestisce.
- ² Se un fruitore di dati impiega i dati in senso contrario alle disposizioni di legge o in maniera abusiva, l'EDM può disporre una limitazione o la negazione dell'accesso ai sistemi.

Art. 18 Trattamento di dati personali

- ¹ Il trattamento di dati personali da parte dell'EDM è retto dagli articoli 33–42 LPD⁵.
- ² L'EDM può trattare dati sugli spostamenti e dati personali degni di particolare protezione sulla salute di viaggiatori con disabilità se l'adempimento dei compiti attribuitigli secondo l'articolo 13 capoverso 2 lettera d lo esige.
- ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento di questi dati.

Art. 19 Responsabilità

- ¹ La responsabilità civile dell'EDM è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁶ sulla responsabilità, fatte salve le disposizioni seguenti.
- ² L'EDM non è responsabile per le modalità di impiego dei dati sulla mobilità e dei servizi che appronta.
- ³ È esclusa la sua responsabilità civile per qualsiasi danno cagionato dall'utilizzazione dei dati sulla mobilità e dei servizi che appronta.
- ⁴ L'EDM non fornisce alcuna garanzia circa l'aggiornamento, la correttezza, la completezza, la disponibilità e l'esattezza dei dati sulla mobilità forniti dai fornitori di dati.

⁵ RS **235.1**: FF **2020** 6695

⁶ RS 170.32

Sezione 4: Ente dei dati sulla mobilità: organizzazione

Art. 20 Organi

Gli organi dell'EDM sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. la direzione:
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 21 Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

- ¹ Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo superiore dell'EDM. È composto di al massimo nove membri esperti della materia.
- ² Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d'amministrazione. Assicura che questi ultimi rappresentino adeguatamente le differenti forme di mobilità.
- ³ Nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Li nomina per un periodo massimo di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi.
- ⁴ Stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. Il contratto tra questi ultimi e l'EDM è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷ (CO).
- ⁵ I membri del consiglio d'amministrazione non possono svolgere un'attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.
- ⁶ I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'EDM. Sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso.
- ⁷ Comunicano senza indugio al consiglio d'amministrazione qualsiasi cambiamento nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nella relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione ne propone la revoca al Consiglio federale.

Art. 22 Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione ha i compiti seguenti:

⁷ RS 220

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;
- b. emana il regolamento di organizzazione;
- c. assicura che si tenga adeguatamente conto degli interessi degli utenti;
- d. prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dell'EDM e per prevenire conflitti d'interessi:
- e. emana un regolamento sull'accettazione e la gestione di mezzi di terzi;
- f. emana l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti e le sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- g. stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA);
- h. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro sono subordinate all'approvazione del Consiglio federale;
- i. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
- j. vigila sull'operato della direzione;
- k. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato ai compiti dell'EDM;
- rappresenta l'EDM in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 terzo periodo della legge del 24 marzo 2000⁸ sul personale federale (LPers);
- m. decide in merito all'impiego delle riserve nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale di cui all'articolo 31;
- n. adotta il preventivo e chiede al Consiglio federale le indennità della Confederazione di cui all'articolo 35;
- o. redige e adotta la relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione riveduta e nel contempo gli presenta una proposta di discarico e di impiego di eventuali utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo l'approvazione.

Art. 23 Direzione: composizione

La direzione è composta dal direttore e da altri membri.

Art. 24 Direzione: compiti

La direzione è l'organo operativo. Ha in particolare i compiti seguenti:

 à responsabile della gestione dell'EDM e riferisce regolarmente al consiglio d'amministrazione, senza indugio in caso di eventi eccezionali;

8 RS 172,220,1

- b. prepara le basi per le decisioni del consiglio d'amministrazione;
- emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione;
- d. rappresenta l'EDM verso l'esterno;
- e. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dell'EDM;
- f. svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 25 Rapporti d'impiego

- ¹ La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers⁹.
- ² L'EDM è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Art. 26 Cassa pensioni

- ¹ La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA conformemente agli articoli 32*a*–32*m* LPers¹⁰.
- ² L'EDM è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32*b* capoverso 2 LPers.

Art. 27 Relazione sulla gestione

- ¹ La relazione sulla gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale.
- ² Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.
- ³ La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione.

Art. 28 Presentazione dei conti

- ¹ La presentazione dei conti dell'EDM espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
- ² È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.
- ³ Si fonda su norme generalmente riconosciute.
- ⁴ Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell'allegato del bilancio.
- ⁵ La contabilità d'esercizio documenta i costi e i ricavi delle singole attività finanziate mediante le indennità, gli emolumenti e i mezzi di terzi.
- RS 172.220.1
- ¹⁰ RS 172.220.1

⁶ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti da parte dell'EDM. Può in particolare prescrivergli deroghe o complementi alle norme di presentazione dei conti riconosciute.

Art. 29 Ufficio di revisione

- ¹ Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.
- ² All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria (art. 727 segg. CO¹¹).
- ³ L'ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata all'EDM e sullo sviluppo del personale.
- ⁴ Riferisce al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale in modo esauriente sul risultato della sua verifica.
- ⁵ Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

Art. 30 Tesoreria

- ¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità dell'EDM nell'ambito della sua tesoreria centrale.
- ² L'AFF concede all'EDM prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
- ³ I dettagli sono disciplinati in una convenzione di diritto pubblico tra l'EDM e l'AFF.

Art. 31 Riserve

Il Consiglio federale può stabilire che l'EDM costituisca riserve adeguate per finanziare investimenti futuri e per coprire rischi di responsabilità nonché eventuali perdite.

Art. 32 Imposte

L'EDM è esente da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale e comunale sulle sue prestazioni di carattere non commerciale. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta preventiva.

Art. 33 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'EDM.

Sezione 5: Ente dei dati sulla mobilità: finanziamento

Art. 34 Principi del finanziamento

La creazione e la gestione dei sistemi della MODI gestiti dall'EDM sono finanziate mediante indennità della Confederazione, emolumenti e mezzi di terzi.

Art. 35 Indennità della Confederazione

- 1 La Confederazione indennizza l'EDM annualmente, per dieci anni dall'entrata in servizio della MODI, per i costi non coperti dei compiti e delle altre attività attribuitigli secondo gli articoli 13 e 14.
- 2 Nel rapporto di cui all'articolo 11 capoverso 2 il Consiglio federale presenta se del caso proposte per la prosecuzione delle indennità.

Art. 36 Emolumenti

- ¹ Al fine di garantire un'elevata disponibilità del sistema l'EMD riscuote dagli utenti emolumenti basati sui costi marginali se nell'arco di un determinato periodo di tempo viene superato un dato numero di interrogazioni del sistema.
- ² Il consiglio d'amministrazione disciplina nell'ordinanza sugli emolumenti in particolare:
 - a. l'ammontare degli emolumenti;
 - b. la riscossione degli emolumenti;
 - c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti:
 - d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
- ³ Al riguardo, è vincolato dal principio di equivalenza e dal principio della copertura dei costi.
- ⁴ Può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se un interesse pubblico preponderante lo giustifica.
- ⁵ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni quadro per la riscossione degli emolumenti dell'EDM, tenendo conto dei risultati del rapporto di cui all'articolo 11 capoverso 2.

Art. 37 Mezzi di terzi

- ¹ L'EDM può accettare mezzi di terzi per quanto compatibile con la sua indipendenza e i suoi compiti e obiettivi.
- ² Mezzi di terzi sono in particolare:
 - a. entrate risultanti dalle prestazioni commerciali secondo l'articolo 15;
 - b. contributi dai programmi di ricerca.

Sezione 6: Ente dei dati sulla mobilità: vigilanza e rimedi giuridici

Art. 38 Vigilanza

- ¹ L'EDM sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
- ² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:
 - a. nominando e revocando il presidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione;
 - b. approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;
 - c. nominando e revocando l'ufficio di revisione:
 - d. approvando l'ordinanza sul personale, l'ordinanza sugli emolumenti e il contratto di affiliazione a PUBLICA;
 - e. approvando la relazione sulla gestione e decidendo in merito all'impiego di eventuali utili:
 - f. dando il discarico al consiglio d'amministrazione;
 - g. emanando gli obiettivi strategici e verificandone annualmente il raggiungimento;
 - h. svolgendo colloqui trimestrali in veste di ente proprietario.
- ³ Può consultare tutti i documenti relativi all'attività dell'EDM e informarsi in ogni momento sulle sue attività.
- ⁴ Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

Art. 39 Procedura e tutela giurisdizionale

- ¹ La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
- ² Contro le decisioni dell'EDM è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 40 Costituzione dell'EDM e trasferimento di diritti e obblighi all'EDM

- ¹ Il Consiglio federale determina il momento in cui l'EDM acquisisce la personalità giuridica.
- ² Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'EDM e approva il relativo inventario. Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia e approva il bilancio di apertura.
- ³ Prende tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento di diritti e obblighi all'EDM, emana le disposizioni del caso e adotta le relative decisioni.

⁴ Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici connesse alla costituzione dell'EDM sono esenti da tasse ed emolumenti.

- ⁵ L'AFF può concedere prestiti secondo l'articolo 30 capoverso 2 per la costituzione dell'EDM.
- ⁶ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003¹² sulla fusione non sono applicabili alla costituzione dell'EDM.

Art. 41 Trasferimento di compiti all'EDM

- ¹ Il Consiglio federale determina il momento e le modalità del trasferimento all'EDM dei compiti svolti da FFS SA a fini multimodali nell'ambito del suo compito sistemico dell'informazione alla clientela.
- ² Prende tutte le misure necessarie al trasferimento dei compiti, emana le disposizioni del caso e adotta le relative decisioni.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.